REGOLAMENTO (CEE) N. 1199/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1056/81

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1056/81 (3) ha previsto la concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord, sempreché gli Stati interessati non concedano nell'ambito nazionale il premio supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/82 (5);

considerando che nel frattempo la situazione degli agricoltori nella suddetta regione della Comunità non è notevolmente migliorata e che risulta pertanto necessario adottare una misura analoga per la campagna 1982/1983;

considerando che occorre introdurre per l'Irlanda e il Regno Unito, relativamente all'Irlanda del Nord, la possibilità di versare nell'ambito nazionale un premio supplementare;

considerando che tale premio costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (7);

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1056/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Irlanda e il Regno Unito, relativamente all'Irlanda del Nord, sono autorizzati a concedere un premio supplementare al premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80, sempreché essi non applichino le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.

L'importo del premio supplementare per la campagna di commercializzazione 1982/1983 è fissato a 20 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno della presentazione della domanda.

Esso è versato in una sola volta.

L'importo del premio è finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Articolo 2

Limitatamente ad un importo di 5 ECU per vacca, gli Stati membri di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere nell'ambito nazionale per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord un premio supplementare, evitando tuttavia che la concessione di tale premio provochi discriminazioni tra gli allevatori di uno stesso Stato membro.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1056/81 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982.

(1) GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.
(2) GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 6.
(4) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.
(5) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER